

ROMA, 16 SETTEMBRE 2021

Le conseguenze dell'assegnazione della casa familiare





Premessa:

- la persistente diversità di formulazione dell'art. 337 sexies c.c. (incentrato sull'interesse dei figli) e dell'art. 6 della L. 898/1970 (che attribuisce rilevanza alle condizioni economiche dei coniugi ed esprime un favor per il coniuge più debole);
- la giurisprudenza prevalente reputa che l'assegnazione abbia come presupposto esclusivamente la tutela della conservazione dell'habitat familiare per i figli minori ed economicamente non autosufficienti purché conviventi con il genitore assegnatario;

- il nesso tra la predetta rilevanza economica e gli altri istituti (assegno di mantenimento ed assegno divorzile) è un dato di diritto positivo: art. 337 sexies c.c..
- l'estrema rilevanza economica del godimento della casa familiare (specie nei centri urbani medio grandi);
- l'assenza di una politica nazionale per assicurare una casa ai genitori separati;

La questione:

- le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi possono ancora essere ritenute uno dei criteri guida per individuare il genitore al quale sarà assegnata la casa familiare o l'assegnazione (ovvero la mancata assegnazione) rivela solo per le conseguenze che determina in termini di aumento di costi o di risparmio di spesa ?

La casistica:

l'assegnazione della casa in locazione
(le ipotesi del canone agevolato);

l'assegnazione della casa di proprietà
dell'altro genitore (o concesso dalla
sua famiglia in comodato);

l'assegnazione della casa in comunione tra i coniugi: l'obbligo di pagamento della rata del mutuo e il provvedimento del giudice. Secondo Cass. 20139/2013 in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto.

il mutuo:

- potrebbe osservarsi che l'obbligo è già stato assunto e comunque sarebbe a favore di un terzo (la banca erogatrice del mutuo). La prospettiva da seguire è piuttosto quella di Cass. 7053/2015 secondo cui: nella valutazione delle capacità economiche dei coniugi - e in particolare di quelle del soggetto nei cui confronti è svolta domanda di mantenimento - ai fini dell'eventuale imposizione di un assegno ex art. 156 c.c., il giudice della separazione deve tenere conto anche dell'incidenza degli assegni versati per il mantenimento dei figli nonché delle rate versate per il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale assegnata all'altro coniuge, ancorché cointestata



La tutela dei figli minori

- una volta introdotto il regime dell'affido condiviso, l'individuazione del genitore al quale assegnare la casa è strettamente connessa alla individuazione del genitore collocatario della prole così che una questione strettamente esistenziale (determinata dalle maggiori o minori competenze genitoriali, dalle preferenze espresse dai figli minori, ecc..) ha un'immediata e strettissima conseguenza patrimoniale. Per quanto il giudice della famiglia possa invitare le parti a tenere conto dell'interesse prioritario dei figli ai fini di una soluzione condivisa è proprio l'immediata e strettissima conseguenza che esaspera i contrasti.

- L'affido condiviso paritetico (i figli restano nella casa e i genitori si alternano) determina un'assegnazione alternata in relazione ai tempi di permanenza con i figli.
- Si tratta di una soluzione poco praticata per una serie di ragioni: la prima è la scarsità delle domande avanzate dai padre, la seconda è la oggettiva mancanza delle condizioni per poterla praticare, la terza è la tendenza giurisprudenziale verso la collocazione prevalente avallata dalla Suprema Corte: cfr. Cass. 31902/2018 che richiama Cass. 18817/2015.



La tutela dei figli maggiorenni

- l'ampiezza della tutela rappresentata dall'istituto dell'assegnazione per i figli maggiorenni ma non autosufficienti va incontro a tre aspetti critici che tendono a ridurre la portata applicativa o quanto meno a rimodularla.
- la pratica registra molti casi di scelta da parte del figlio (appena) maggiorenne del genitore economicamente più forte (sovente il padre) determinando un doppio ribaltamento perché l'altro genitore economicamente più debole (spesso la madre) “perde” sia l'assegnazione della casa che il contributo al mantenimento. Il giudice mentre ha una possibilità di valutazione delle scelte del figlio minore, deve limitarsi a prendere atto di quanto espresso dal maggiorenne trattandosi di una scelta insindacabile;

l'autosufficienza:

- l'orientamento espresso da Cass. 17183/2020 sulla permanenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne impatta in maniera immediata non solo sull'assegno, ma anche sull'assegnazione della casa familiare;

- la verifica della permanenza del requisito della coabitazione, si pensi agli allontanamenti dei figli per motivi di studio, incide in maniera significativa sulla possibilità di revoca dell'assegnazione. Si veda Cass. 16134/2019 *La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).*

- *(Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell'assegnazione della casa coniugale basato sull'accertato rientro della figlia, iscritta all'università in altra città, nell'abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive).*

- la revoca dell'assegnazione della casa non può non incidere sulla tematica dell'assegno di divorzio perché la disponibilità della casa determinando un concreto risparmio di spesa assume rilevanza ai fini della ricostruzione della capacità reddituale: Cass. 15573/2020.

- la revoca dell'assegnazione determinata dalla cessazione della coabitazione può incidere anche sulla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente perché non può più contare su quella forma di aiuto rappresentata dalla disponibilità di una abitazione

Osservazioni finali

- nei rapporti tra i coniugi la condizione reddituale di uno dei coniugi non è un presupposto per l'assegnazione, ma l'assegnazione (o la mancata assegnazione o la revoca) incide in maniera determinante sulla condizione reddituale condizionando l'applicazione degli altri istituti (assegno di mantenimento e di divorzio);
- nei rapporti tra genitori e figli l'assegnazione integra il mantenimento e, dunque, la mancata assegnazione o la revoca possono incidere sulla misura del mantenimento.

sulla natura proteiforme dell'istituto:

- la breve analisi svolta permette una considerazione: i presupposti applicativi dell'istituto rientrano in una sfera che riguarda le questioni esistenziali; la scelta del genitore collocatario è basata sulle competenze genitoriali, come concretamente manifestate, sulla predisposizione all'assunzione di alcuni compiti ...
- le ricadute hanno una natura prettamente patrimoniale
- non sussiste, dunque, omogeneità tra i criteri di valutazione dei presupposti e quelli di individuazione delle conseguenze

una questione di metodo:

- il caso ancora più emblematico riguarda il figlio maggiorenne le cui scelte sono sottratte alla valutazione giudiziale, pur avendo conseguenze determinati in tema di revoca dell'assegnazione nonché dell'obbligo di mantenimento.
- Il nesso tra le scelte esistenziali e quelle patrimoniali è un aspetto della trama ben noto ai protagonisti della crisi che si muovono in maniera più o meno consapevole
- Il giudice è tenuto, dunque, dopo avere affrontate le questioni isolatamente, a rileggerle in maniera unitaria potendo in tale maniera accertare la genuinità delle condotte processuali ed extra processuali

- per il figlio maggiorenne la trama seppure svelata non può condurre ad esiti diversi da quelli discendenti dalla volontà del figlio, ma per i figli minori l'approccio globale può permettere di stabilire se una scelta apparentemente ispirata solo da ragioni affettive non sia, in realtà, stata determinata, in tutto o in parte, dagli aspetti strettamente economici .



Grazie per l'attenzione